

**REGOLAMENTO (CE) N. 1992/1999 DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 1999
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e ripristinati e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;
- (2) considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 ⁽⁵⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;
- (3) considerando che il regolamento (CE) n. 1354/1999 della Commissione ⁽⁶⁾ ha sospeso gli acquisti di burro in taluni Stati membri; che, dalle informazioni sui prezzi di

mercato, si desume che in Belgio, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Irlanda, Irlanda del Nord, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo non è più soddisfatta la condizione prevista all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1547/87; che occorre pertanto adattare l'elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Germania, Danimarca, Grecia, Austria e Svezia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1354/1999 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 78 del 20.3.1987, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 144 del 4.6.1987, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 162 del 26.6.1999, pag. 14.